



Ministero della Salute



REGIONE
LAZIO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

d'intesa con

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 che ha disposto ulteriori misure in relazione all’andamento epidemiologico su scala internazionale;

VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

CONSIDERATO che.

- a seguito del regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numero di contagiati, registrato anche in correlazione all’aumento dell’attività di testing;

- come evidenziato nel documento del Ministero della Salute citato, sono necessarie sia misure non farmacologiche volte a rallentare la trasmissione del virus SARS-CoV-2, che misure di *preparedness* e, quindi, di potenziamento del contenimento già attuato e, in attesa dell’immunità, misure volte alla strutturazione di un sistema di convivenza e adattamento del Servizio Sanitario alla gestione delle patologie in modo combinato con il virus, per pazienti positivi, spesso asintomatici o paucisintomatici;

- in proposito, le Azioni di Fase VI, elaborate dalla Direzione Salute della Regione Lazio, richiedono un ulteriore potenziamento in termini di offerta ospedaliera e di presa in carico e gestione territoriale dell’attività assistenziale, con incremento della dotazione posti letto COVID dedicati e con la predisposizione di percorsi separati, rafforzando le funzioni di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 837904 del 30 settembre 2020 inoltrata a tutte le associazioni di categoria e agli enti del SSR l’amministrazione ha richiesto l’eventuale manifestazione di disponibilità all’allestimento di posti letto per acuti ordinari, di terapia intensiva, semintensiva, e di posti UDI oltre che di assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale in regime residenziale;

- con proprie note le strutture Ospedale Israelitico, Villa Tiberia, Villa Serena, San Feliciano, Policlinico Di Liegro, Ospedale Vannini, Campus Bio Medico, INI Città Bianca, Villa delle Querce, Casa di Cura Guarnieri, IDI, Nuova Itor, Regina Apostolorum, Policlinico Casilino, Villa S. Pietro Fatebenefratelli, Policlinico Gemelli hanno manifestato l'interesse alla destinazione delle stesse a Covid Center (totale o parziale) dedicate all'assistenza di pazienti affetti da virus SARS-CoV-2;

in data 20 ottobre 2020 le Aziende e gli Enti del SSR pubblici hanno rappresentato le azioni di sistema che stanno approntando per far fronte all'intervento di rafforzamento e di gestione combinata di assistenza verso pazienti positivi;

RITENUTO opportuno, pertanto, allo scopo di potenziare l'offerta sanitaria e contrastare e contenere il diffondersi del virus, provvedere nei seguenti termini:

- incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all'ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, secondo la configurazione riportata nella tabella allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1),
- dare mandato alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, di provvedere alla definizione dei trasferimenti di attività tra nodi della rete, necessari all'attuazione del suo potenziamento come sopra ordinato, e conseguentemente al riassetto complessivo dell'attività assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento assegnati;
- dare mandato alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, di disporre l'eventuale e necessario adattamento dell'assetto complessivo dell'offerta assistenziale in linea con l'evoluzione dell'emergenza COVID-19;
- limitare gli spostamenti durante la fascia oraria 24:00-5:00 del giorno successivo a comporvate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- potenziare la didattica a distanza sia presso le scuole secondarie che presso le università;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus

emana la seguente ordinanza:

Art. 1

(Potenziamento della rete COVID)

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si ritiene necessario incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all'ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, secondo la configurazione riportata nella tabella allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1),

2. Alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, è demandato il compito di provvedere alla definizione dei trasferimenti di attività tra nodi della rete, necessari all'attuazione del suo potenziamento come sopra ordinato, e conseguentemente al riassetto complessivo dell'attività assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento assegnati;

3. La Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, disporrà l'eventuale e necessario adattamento dell'assetto complessivo dell'offerta assistenziale in linea con l'evoluzione dell'emergenza COVID-19.

Art. 2

(Limitazione agli spostamenti in orario notturno)

1. Sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull'interessato tenuto ad attestarli con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 (ALLEGATO 2).

Art. 3

(Potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università)

1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno;
2. Le Università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al settantacinque per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni (quali, ad esempio, le attività nei laboratori scientifici, le attività formative da esercitare necessariamente presso servizi clinici secondo piani definiti dalle strutture presso le quali vengono svolti, le attività di tirocinio dei corsi di laurea di area sanitaria non procrastinabili).

Art.4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione.
2. Le disposizioni dell'articolo 2 della presente ordinanza producono effetto dalle ore 24:00 del 23 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni.
3. Le disposizioni dell'articolo 3 della presente ordinanza producono effetto a decorrere dal 26 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro della salute
Roberto Speranza

SPERANZA ROI

2020.10.21 20:57:36

CN=SPERANZA ROBERTO
C=IT
2.5.4.4=SPERANZA
2.5.4.42=ROBERTO

RSA/2048 bits

Il Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti

ALLEGATO 1

**RETE OSPEDALIERA COVID-19
REGIONE LAZIO**

Struttura	ASL	PL ordinari 21.10	PL ordinari a regime	PL Terapia Intensiva e Semintensiva 21.10	PL Terapia Intensiva e Semintensiva a regime	PL totali a regime
Fondazione Gemelli-Columbus	ROMA 1	130	144	79	99	243
Policlinico Umberto I	ROMA 1	124	210	38	64	274
Celio	ROMA 1	100	100	17	50	150
San Filippo Neri	ROMA 1	20	95		25	120
Santo Spirito	ROMA 1		16			16
San Giovanni Addolorata	ROMA 1	16	16			16
Sant'Andrea	ROMA 1	18	28	8	10	38
Bambin Gesù	ROMA 1	30	30	3	3	33
Villa Tiberia	ROMA 1	35	35	12	46	81
San Feliciano	ROMA 1	20	89			89
IDI	ROMA 1	18	50		4	54
Villa San Pietro FBF	ROMA 1		20			20
Sant'Eugenio	ROMA 2		12			12
Pertini	ROMA 2		12			12
Policlinico Tor Vergata	ROMA 2	60	88	9	29	117
Campus	ROMA 2	24	24			24
Nuova Itor	ROMA 2		40			40
Varenni	ROMA 2		132	8	14	146
Castello	ROMA 2	10	10			10
Clinica Guarnieri	ROMA 2		30		5	35
INMI Spallanzani	ROMA 3	225	234	42	44	278
Grassi	ROMA 3		20		4	24
San Camillo Forlanini	ROMA 3		70		8	78
ICC	ROMA 3	62	62	48	58	120
Israeltico	ROMA 3	34	70		4	74
Di Liegro	ROMA 3		20			20
San Paolo	ROMA 4		16			16
Palestrina	ROMA 5		40		3	43
Tivoli	ROMA 5	22	33			33
Colleferro	ROMA 5	4	4			4
Albano	ROMA 6		71		9	80
Nuovo Ospedale del Castelli	ROMA 6	30	30	4	4	34
Villa delle Querce	ROMA 6		36			36
Regina Apostolorum	ROMA 6	20	20			20
Belcolle	VITERBO	46	83	9	19	102
De Lellis	RIETI	18	25	8	8	33
Spaziani	FROSINONE	67	86	10	10	96
Villa Serena	FROSINONE		38			38
INI Città Bianca	FROSINONE		136			136
Santa Maria Goretti	LATINA	58	106	6	12	118
TOTALE		1191	2381	301	532	2913
		Ordinari aggiuntivi		PL Terapia Intensiva e Semintensiva aggiuntivi		Totale PL aggiuntivi
		1190		231		1421

ALLEGATO 2

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 e 76 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il _____. _____. _____
a _____ (_____), residente in _____ (_____)
via _____ e domiciliato/a in _____ (_____)
via _____, identificato/a a mezzo _____
n. _____, rilasciato da _____
in data _____. _____. _____, utenza telefonica _____,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- **di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena anche in conseguenza dell'accertamento della positività al COVID-19 ovvero ad altra misura sanitaria di contenimento del contagio (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);**
- **di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
 - **comprovate esigenze lavorative**
 - **motivi di salute**
 - **altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio; (specificare il motivo che determina lo spostamento):**

_____ ;
➤ **che lo spostamento è iniziato da (indicare l'indirizzo da cui è iniziato)**

_____ ;
con destinazione (indicare l'indirizzo di destinazione)

_____ ;
➤ **in merito allo spostamento, dichiara inoltre che :**

Data, ora e luogo del controllo _____

Firma del/la dichiarante

L'Operatore di Polizia



PRONTUARIO VIOLAZIONI

EMERGENZA

COVID-19

Aggiornamento 19.10.2020

PERSONE FISICHE

VIOLAZIONE		SANZIONE MISURA RIDOTTA (Art.4 D.L. 19/20)	PROVENTI	SANZIONI ACCESSORIE
Art. 1 c. 8 D.L. 33/2020 (Convertito con L. 74/2020)	Inottemperanza al divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base: € 280,00</u> • <u>Recidiva: € 560,00</u> 	Stato	
Art.1 c.1 D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo di <u>avere sempre con sé</u> dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché all'obbligo di <u>indossarli</u> nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per casistiche di luogo e di fatto, sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. (Restano esclusi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e chi che per interagire con loro versi nella stessa incompatibilità).	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base: € 280,00</u> • <u>Recidiva: € 560,00</u> 	Stato	
Art. 1 c. 2 D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo del distanziamento sociale minimo di un metro.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base: € 280,00</u> • <u>Recidiva: € 560,00</u> 	Stato	
Art. 1 c. 6 lett. a) D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo di permanenza domiciliare per soggetti con infezione respiratoria associata a temperatura corporea maggiore di 37.5°.	Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del C.P. o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265		Penale
Art. 1 c. 6 lett. d) D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo, nello svolgimento di attività sportiva all'aperto, della misura del distanziamento sociale minimo di due metri o, per attività motoria e/o ogni altra attività, di un metro.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base: € 280,00</u> • <u>Recidiva: € 560,00</u> 	Stato	
Art. 1 c. 6 lett. e) D.P.C.M. del 18.10.2020 <i>(fino al 13.11.2020 salvo proroghe)</i>	Inottemperanza al divieto di svolgimento di eventi e competizioni di base non agonistici, riguardanti gli sport di contatto individuali e di squadra diversi da quelli riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base: € 280,00</u> • <u>Recidiva: € 560,00</u> 	Stato	
Art. 1 c. 6 lett. f) D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo, durante l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base: € 280,00</u> • <u>Recidiva: € 560,00</u> 	Stato	
Art. 1 c. 6 lett. i) D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza al divieto di svolgere manifestazioni pubbliche non in forma statica.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base: € 280,00</u> • <u>Recidiva: € 560,00</u> 	Stato	
Art. 1 c. 6 lett. n) D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza al divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, nonché sagre e fiere di comunità. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base: € 280,00</u> • <u>Recidiva: € 560,00</u> 	Stato	

Art. 1 c. 6 lett. n bis) D.P.C.M. del 18.10.2020 <i>(fino al 13.11.2020 salvo proroghe)</i>	Inottemperanza al divieto di svolgere attività convegnistiche e congressuali , ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base</u>: € 280,00 • <u>Recidiva</u>: € 560,00 	Stato	
Art. 1 c. 6 lett. o) D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo, per i luoghi di culto , di attuare le misure di cui agli appositi protocolli e/o linee guida nella gestione dell'accesso agli stessi.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base</u>: € 280,00 • <u>Recidiva</u>: € 560,00 	Stato	
Art. 1 c.6 lett. ee) D.P.C.M. del 18.10.2020 <i>(fino al 13.11.2020 salvo proroghe)</i>	Inottemperanza al divieto di consumare sul posto o nelle immediate adiacenze dell'esercizio di ristorazione dalle ore 18,00 e fino alle ore 24,00 il prodotto o bevanda alimentare comprato per asporto.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base</u>: € 280,00 • <u>Recidiva</u>: € 560,00 	Stato	

ATTIVITA' COMMERCIALI				
VIOLAZIONE		SANZIONE MISURA RIDOTTA (Art.4 D.L. 19/20)	PROVENTI	SANZIONI ACCESSORIE
Art. 1 c. 6 lett. l) D.P.C.M. del 18.10.2020 <i>(fino al 13.11.2020 salvo proroghe)</i>	Inottemperanza all'obbligo, per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, di svolgimento dell'attività dalle ore 08,00 alle ore 21,00.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base</u>: € 280,00 • <u>Recidiva</u>: € 560,00 	Stato	Per impedire la prosecuzione /reiterazione della violazione è possibile chiusura provvisoria fino a 5 giorni
Art. 1 c.6 lett. dd) D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo, per le attività commerciali al dettaglio di svolgersi a condizione dell'assicurazione che, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida (vgs. allegati al D.P.C.M.) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base</u>: € 280,00 • <u>Recidiva</u>: € 560,00 	Stato	Per impedire la prosecuzione /reiterazione della violazione è possibile chiusura provvisoria fino a 5 giorni
Art. 1 c.6 lett. ee) D.P.C.M. del 18.10.2020 <i>(fino al 13.11.2020 salvo proroghe)</i>	Inottemperanza all'obbligo di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 05,00 alle ore 24,00 con consumo al tavolo, fino ad un massimo di 6 persone per tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle ore 24,00.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base</u>: € 280,00 • <u>Recidiva</u>: € 560,00 	Stato	Per impedire la prosecuzione /reiterazione della violazione è possibile chiusura provvisoria fino a 5 giorni
Art. 1 c.6 lett. ee) D.P.C.M. del 18.10.2020 <i>(fino al 13.11.2020 salvo proroghe)</i>	Inottemperanza al divieto di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) oltre le ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle ore 24,00.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base</u>: € 280,00 • <u>Recidiva</u>: € 560,00 	Stato	Per impedire la prosecuzione /reiterazione della violazione è possibile chiusura provvisoria fino a 5 giorni
Art. 1 c.6 lett. n) D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo di sospensione di attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base</u>: € 280,00 • <u>Recidiva</u>: € 560,00 	Stato	Per impedire la prosecuzione /reiterazione della violazione è possibile chiusura provvisoria fino a 5 giorni

Ordinanza Sindaca di Roma Capitale n. 110 del 05.06.2020 (prorogata dall'Ordinanza Sindacale 201 del 15.10.2020)	1. Inottemperanza all'obbligo di esporre il codice della fascia oraria* scelta e/o assegnata, nonché il relativo orario di esercizio per la propria tipologia di attività; 2. Inottemperanza al divieto, dal lunedì al sabato, di esercitare la propria attività al di fuori degli orari della fascia prescelta.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base: € 280,00</u> • <u>Recidiva: €560,00</u> 	Stato	Per impedire la prosecuzione /reiterazione della violazione è possibile chiusura provvisoria fino a 5 giorni
TIPOLOGIA		SETTORE	FASCIA	ORARIO
ESERCIZIO DI VICINATO E PANIFICATORI		ALIMENTARE	F1	<ul style="list-style-type: none"> • F1A: Apertura dalle 07:00 alle 08:00 e Chiusura entro le ore 15:00 • F1B: Apertura dalle 07:00 alle 08:00 e Chiusura non prima delle ore 19:00
MEDIE STRUTTURE E GRANDI STRUTTURE		ALIMENTARE	F1	<ul style="list-style-type: none"> • F1A: Apertura dalle 07:00 alle 08:00 e Chiusura entro le ore 15:00 • F1B: Apertura dalle 07:00 alle 08:00 e Chiusura non prima delle ore 19:00
LABORATORIO ARTIGIANALE E NON		NON ALIMENTARE	F2	Apertura dalle ore 09:30 alle 10:00 e Chiusura entro le ore 19:30
ESERCIZIO DI VICINATO		NON ALIMENTARE	F3	Apertura dalle ore 10:00 alle 11:00 e Chiusura non prima delle ore 19:00
MEDIE STRUTTURE E GRANDI STRUTTURE		NON ALIMENTARE	F3	Apertura dalle ore 10:00 alle 11:00 e Chiusura non prima delle ore 19:00
PHONE CENTER – INTERNET POINT		NON ALIMENTARE	F3	Apertura dalle ore 10:00 alle 11:00 e Chiusura non prima delle ore 19:00
ESERCIZI DI VICINATO		TUTTI	A SCELTA	
LABORATORIO ARTIGIANALE E NON		TUTTI	A SCELTA	
MEDIE STRUTTURE E GRANDI STRUTTURE		TUTTI	A SCELTA	

INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE

VIOLAZIONE		SANZIONE MISURA RIDOTTA (Art.4 D.L. 19/20)	PROVENTI	SANZIONI ACCESSORIE
Art. 4 c. 1 D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza al divieto di spostamento da e per gli Stati di cui all'elenco E dell'allegato 20* , l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti , nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F (vgs. allegati al D.P.C.M.), salvo che ricorrano comprovati motivi di cui all'articolo 5 comma 1.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base</u>: € 280,00 • <u>Recidiva</u>: € 560,00 	Stato	
Art. 4 c. 2 D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza al divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 (vgs. allegati al D.P.C.M.) nei 14 giorni antecedenti, salvo i casi espressamente indicati.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base</u>: € 280,00 • <u>Recidiva</u>: € 560,00 	Stato	
Art. 5 c. 1 D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza agli obblighi dichiarativi in ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E e F dell'allegato 20 (vgs. allegati al D.P.C.M.).	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base</u>: € 280,00 • <u>Recidiva</u>: € 560,00 	Stato	
Art. 5 c. 3 D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo , avendo soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E, F di cui all' allegato 20 (vgs. allegati al D.P.C.M.), di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base</u>: € 280,00 • <u>Recidiva</u>: € 560,00 	Stato	
Art. 6 c. 1 D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo , avendo soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in Stati o territori di cui agli elenchi D, E, F di cui all' allegato 20 (vgs. allegati al D.P.C.M.), di sottoporsi a vigilanza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione indicata nella dichiarazione resa all'ingresso nel territorio nazionale.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Base</u>: € 280,00 • <u>Recidiva</u>: € 560,00 	Stato	